



Federazione Italiana Biliardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

TOSCANA

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare promosso d'ufficio contro

MARCO PANDOLFINI

appartenente al CSB Balalaika di Pisa con tessera F.I.Bi.S. n° FB23A776, in relazione alla condotta dallo stesso tenuta il 23 ottobre 2014 in Livorno, presso il CSB Trilogy, in occasione della prima prova del Campionato Individuale Interprovinciale Stecca:

per violazione del principio generale sancito dall'art. 1, 2° comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. secondo il quale *“Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva”* in relazione ai comportamenti tenuti nella occasione sopra precisata.

premesse

- che, ad iniziativa del Commissario ad Acta della F.I.Bi.S. Toscana, è pervenuto allo scrivente Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana il referto di gara, redatto e sottoscritto dal Direttore di Gara Sig. Piero Susini, relativo al giorno 23 ottobre 2014 del Campionato di cui all'epigrafe e che, in detto referto, si legge che il Sig. Marco Pandolfini *“si rifiutava di firmare la ricevuta del buono valore senza fornire alcun motivo in merito a tale decisione andandosene imprecando in maniera poco urbana nei confronti dei presenti, pur essendo stato invitato a firmare la stessa dal sottoscritto”*;

- che, stante la atipicità dei mezzi di prova previsto dal 3° comma dell'art. 48 del Regolamento di Giustizia della F.I.Bi.S., lo scrivente G.U.S.R. ha acquisito la deposizione testimoniale scritta del Sig. Silvano Carozzi, presente ai fatti, il quale ha dichiarato che l'atleta Marco Pandolfini,



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

T O S C A N A

- 2 -

<al termine della gara, al Sig. Susini, il quale intendeva consegnargli le 20 euro che gli spettavano in quanto perdente la finale di batteria, rispondeva con le seguenti parole: "non voglio nulla, mi avete rotto i coglioni tutti quanti", lasciando la sala in tutta fretta>;

ritenuti provati i fatti e rilevato

- che risulta evidente come la condotta dell'atleta Marco Pandolfini, anche in considerazione del fatto che le frasi sono state proferite anche nei confronti del Direttore di gara, costituiscono palese e grave violazione del principio generale sancito dall'art. 1, 2° comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. secondo il quale *"Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva"*;

- che, inoltre, l'art. 11 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. prescrive, al primo comma, che *"il tesserato che pubblicamente lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno"* e che l'art. 18 prescrive che *"chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art. 1, se non più severamente punibile, è soggetto a sanzione inibitoria fino ad un anno"*;

per questi motivi

il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

commina

al tesserato Sig. Marco Pandolfini, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia della F.I.Bi.S., la sanzione della

SOSPENSIONE



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

TOSCANA

- 3 -

da ogni attività federale per la durata di mesi quattro, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento.

Invita il Commissario ad Acta della F.I.Bi.S. Toscana a comunicare il presente provvedimento, anche a mezzo di posta elettronica, al Sig. Marco Pandolfini, al CSB Balalaika di Pisa, al Comitato Interprovinciale F.I.Bi.S. Livorno Grosseto ed, infine, alla Federazione Nazionale per la trascrizione del provvedimento nel Casellario Federale.

Firenze, 29 ottobre 2014

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

Avv. Antonio Riga